SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 6**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 gennaio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1987
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 39

87A0082

DECRETO 5 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonche degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 gennaio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1987
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 40

87A0083

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantanove parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di ottantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cesena.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Cesena determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottantanove parrocchie costituite nella diocesi di Cesena, tutte in comuni della provincia di Forlì, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giovanni Battista in Cattedrale, sita in 47023, via Vescovado, 7.

2. Comune di Cesena, parrocchia di Madonna delle Rose, sita in 47023, via Zara, 3.

3. Comune di Cesena, parrocchia di S. Maria delle Grazie dell'Osservanza, sita in 47023, viale Osservanza, 198.

4. Comune di Cesena, parrocchia di S. Domenico, sita in 47023, viale Mazzoni, 32.

5. Comune di Cesena, parrocchia di S. Agostino, sita in 47023, via Riciputi Scevola, 1.

6. Comune di Cesena, parrocchia di S. Bartolo, sita in 47023, Sobborgo F. Comandini, 13.

7. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giovanni Bono in Ponte Abbadesse, sita in 47023, via Falconara, 64.

8. Comune di Cesena, parrocchia di S. Maria Immacolata in Case Finali, sita in 47023, via Emilia Levante, 1065.

9. Comune di Cesena, parrocchia di S. Pietro Ap., sita in 47023, via S. Pietro, 121.

10. Comune di Cesena, parrocchia di S. Rocco, sita in 47023, via Farini, 248.

11. Comune di Cesena, parrocchia di S. Maria della Speranza all'Ippodromo, sita in 47023, via Tripoli, 185.

12. Comune di Cesena, parrocchia di S. Stefano, sita in 47023, via Friuli, 153.

13. Comune di Cesena, parrocchia di S. Paolo Ap., sita in 47023, via Comunale S. Mauro.

14. Comune di Cesena, parrocchia di S. Pio X alle Vigne, sita in 47023, via Zoli, 77.

15. Comune di Cesena, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo App. in Bagnile, sita in 47020 fraz. Bagnile, via Pozzo, 2400.

16. Comune di Cesena, parrocchia di S. Marco Ev. in Calabrina, sita in 47020 fraz. Calabrina, via Cervese, 5526.

17. Comune di Cesena, parrocchia di S. Anastasia V.M. in Gattolino, sita in 47020 fraz. Gattolino, via Targhini, 2731.

18. Comune di Cesena, parrocchia del Sacro cuore di Gesù in Martorano, sita in 47020 fraz. Martorano, piazzale Sacro Cuore, 66.

19. Comune di Cesena, parrocchia di S. Benedetto Ab. in Pioppa, sita in 47020 fraz. Pioppa, via Cervese, 7240.

20. Comune di Cesena, parrocchia di Natività di Maria in Ronta, sita in 47020 fraz. Ronta, via Chiesa, 140.

21. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giorgio in Piano, sita in 47020 fraz. S. Giorgio, via Vicinale, 2992.

22. Comune di Cesena, parrocchia di S. Martino in Fiume, sita in 47020 fraz. S. Martino, via Comunale, 331.

23. Comune di Cesena, parrocchia di Sant'Egidio, sita in 47023, via della Chiesa, 101.

24. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano in Villa chiaviche, sita in 47023, via Cervese, 2734.

25. Comune di Cesena, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Macerone, sita in 47024 fraz. Macerone, via Cesenatico, 5459.

26. Comune di Cesena, parrocchia di S. Maria delle Grazie in Ponte Pietra, sita in 47020 fraz. Ponte Pietra, via Cesenatico 2150.

27. Comune di Cesena, parrocchia di S. Mauro in Valle, sita in 47020 fraz. S. Mauro, via Provinciale S. Mauro, 1485.

28. Comune di Cesena, parrocchia della Natività di Maria Vergine in Diegaro, sita in 47020 fraz. Diegaro, via Emilia Ponente 3060.

29. Comune di Cesena, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Pievesestina, sita in 47020 fraz. Pievesestina, via Comunale 3300.

30. Comune di Cesena, parrocchia di S. Cristoforo, sita in 47020 fraz. S. Cristoforo, via Comunale, 710.

31. Comune di Cesena, parrocchia di S. Andrea Ap. in Bagnolo, sita in 47020 fraz. S. Andrea in Bagnolo, via Chiesa, 50.

32. Comune di Cesena, parrocchia di S. Maria Immacolata in Torre del Moro, sita in 47023 fraz. Torre del Moro, via Voltri, 1.

33. Comune di Cesena, parrocchia di S. Demetrio - Montereale, sita in 47023 fraz. S. Demetrio, via Cento.

34. Comune di Cesena, parrocchia di S. Antonio di Padova in Borello, sita in 47022 fraz. Borello, via Nazionale, 386.

35. Comune di Cesena, parrocchia di S. Margherita V.M. in Casalbono, sita in 47022 fraz. Casalbono, via Casalbono, 2990.

36. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giovanni Battista in Formignano, sita in 47020 fraz. Formignano, via Chiesa, 515.

37. Comune di Cesena, parrocchia dei Santi Pietro Ap. e Martino V. in Luzzena, sita in 47020 fraz. Luzzena, via Comunale, 2409.

38. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giorgio M. in Roversano, sita in 47020 fraz. Roversano, via Roversano.

39. Comune di Cesena, parrocchia di S. Carlo, sita in 47020 fraz. S. Carlo, via Nazionale, 474.

40. Comune di Cesena, parrocchia di S. Vittore, sita in 47020 fraz. S. Vittore, via Nazionale, 1645.

41. Comune di Cesena, parrocchia di S Bartolomeo Ap. in Tipano, sita in 47020 fraz. Tipano, via Comunale, 2654.

42. Comune di Cesena, parrocchia del S. Nome di Maria in Calisese, sita in 47020 fraz. Calisese, via Comunale Casale.

43. Comune di Cesena, parrocchia della Immacolata Concezione in Carpineta, sita in 47020 fraz. Carpineta, via Madonna dell'Olivo, 5601.

44. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giovanni Battista in Casale, sita in 47020 fraz. Casale, via Chiesa, 2080.

45. Comune di Cesena, parrocchia di Madonna del Fuoco, sita in 47023 fraz. Madonna del Fuoco, via Loiano, 54.

46. Comune di Cesena, parrocchia di S. Apollinare V.M. in Saiano, sita in 47020 fraz. Saiano, via Sorrivoli, 4955.

47. Comune di Cesena, parrocchia di S. Tomaso ai Monti, sita in 47023 fraz. S. Tomaso, via Comunale S. Tomaso.

48. Comune di Cesena, parrocchia di S. Mauro V. in Celincordia, sita in 47023 fraz. Celincordia, via Celincordia, 1436.

49. Comune di Cesena, parrocchia di S. Andrea in Ruffio, sita in 47020 fraz. Ruffio, via Provinciale, 4151.

50. Comune di Cesena, parrocchia di S. Biagio V.M. in Bulgaria, sita in 47020 fraz. Bulgaria, via Bulgaria, 3693.

51. Comune di Cesena, parrocchia di S. Maria Assunta in Bulgarnò, sita in 47020 fraz. Bulgarnò, via Capannaguzzo, 1481.

52. Comune di Cesena, parrocchia di S. Giovanni Bosco in Capannaguzzo, sita in 47020 fraz. Capannaguzzo, via Mandolina, 2799.

53. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Maria Assunta in Bagno di Romagna, sita in 47021, piazza Ricasoli, 13.

54. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Piero in Bagno, sita in 47026, piazza Martiri.

55. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Silvestro, sita in 47026 fraz. S. Silvestro, via S. Silvestro.

56. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Biagio in Montegranelli, sita in 47026 fraz. Montegranelli, via Montegranelli.

57 Comune di Bagno di Romagna, parrocchia della Beata Vergine delle Lacrime in Selvapiana - Acquapartita, sita in 47020 fraz. Selvapiana.

58. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di SS. Salvatore in Crocesanta, sita in 47026 frazione Crocesanta.

59 Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano in Valgianna, sita in 47026 fraz. Valgianna.

60. Comune di Bagno di Romagna, parrocchia di S. Andrea Ap. in Vessa, sita in 47026 fraz. Vessa, via Vessa.

61. Comune di Bertinoro, parrocchia di S. Maria Nuova, sita in 47020 fraz. S. Maria Nuova, via S. Croce, 4070.

62. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Giacomo Ap. in Cesanatico, sita in 47042, via G. Bruno, 2.

63. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa in Boschetto, sita in 47042, via C. Abba, 53.

64. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Luigi Gonzaga in Cannucceto, sita in 47042 fraz. Cannucceto, via Palazzone, 145.

65. Comune di Cesenatico, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo App. in Bagnarola, sita in 47020 fraz. Bagnarola, via Cesenatico, 706.

66. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Maria del Rosario in Sala, sita in 47020 fraz. Sala, via Canale Bonificazione, 572.

67. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Maria Ausiliatrice in Villalta, sita in 47020 fraz. Villalta, via Cesenatico, 390.

68. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Maria Assunta in Villamarina, sita in 47020 fraz. Villamarina, via Litorale Marina, 230.

69. Comune di Cesenatico, parrocchia di S. Maria Goretti in Borella, sita in 47042 fraz. Borella, via Aspromonte, 3.

70. Comune di Gambettola, parrocchia di S. Egidio Abate in Gambettola, sita in 47035, piazza Cavour, 7.

71. Comune di Gatteo, parrocchia di S. Lorenzo M. in Gatteo, sita in 47030, via Garibaldi, 10.

72. Comune di Gatteo, parrocchia di S. Antonio di Padova in Gatteo a Mare, sita in 47043 fraz. Gatteo a Mare, via Ferrara, 2.

73. Comune di Gatteo, parrocchia di Sant'Angelo in Salute, sita in 47020 fraz. Sant'Angelo in Salute, via Allende, 54.

74. Comune di Longiano, parrocchia di S. Cristoforo M. in Longiano, sita in 47020, via Borgo Fausto, 1.

75. Comune di Longiano, parrocchia di S. Andrea Ap. in Balignano, sita in 47020 fraz. Balignano, via Balignano, 280.

76. Comune di Longiano, parrocchia di S. Croce in Crocetta, sita in 47020 fraz. Crocetta, via Crocetta, 2004.

77. Comune di Longiano, parrocchia di S. Apollinare V.M. in Montilgallo, sita in 47020 fraz. Montilgallo, via Fiumicino, 235.

78. Comune di Longiano, parrocchia di S. Teonesto M. in Badia, sita in 47020 fraz. Badia, via Cesena, 2680.

79. Comune di Longiano, parrocchia di S. Maria Cleofa in Budrio, sita in 47020 fraz. Budrio, via Bivio Balignano-Massa.

80. Comune di Longiano, parrocchia di S. Lorenzo in Scanno, sita in 47020 fraz. S. Lorenzo, via S. Lorenzo, 1.

81. Comune di Mercato Saraceno, parrocchia di S. Biagio V.M. in Bora, sita in 47025 fraz. Bora, via Castello, 7.

82. Comune di Montiano, parrocchia di S. Agata V.M. in Montiano, sita in 47020, via Veneto, 13.

83. Comune di Montiano, parrocchia di S. Pietro Ap. in Montenovo, sita in 47020 fraz. Montenovo, via Castello, 423.

84. Comune di Roncofreddo, parrocchia di S. Maria Assunta in Ardiano, sita in 47020 fraz. Ardiano, via Comunale, 1480.

85. Comune di Roncofreddo, parrocchia di S. Aldebrando V. in Sorrivoli, sita in 47020 fraz. Sorrivoli, via del Castello, 55.

86. Comune di Roncofreddo, parrocchia della Beata Vergine di Loreto in Gualdo-Montecodruzzo, sita in 47020 fraz. Gualdo, via Umbro Casentinese, 64.

87. Comune di Verghereto, parrocchia di S. Andrea Ap. in Alfero, sita in 47020 fraz. Alfero, via S. Andrea.

88. Comune di Verghereto, parrocchia di S. Michele Arc. in Riofreddo, sita in 47020 fraz. Riofreddo.

89. Comune di Verghereto, parrocchia di Mazzi-Donicilio, sita in 47020 fraz. Mazzi.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ottantuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Forlì:

1. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie all'Osservanza, sita in 47023, viale Osservanza, 198.

2. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 47023, viale Mazzoni, 32.

3. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 47023, via Riciputi Scevola, 1.

4. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Bartolo, sita in 47023, Sobborgo F. Comandini, 13.

5. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bono in Ponte Abbadesse, sita in 47023, via Falconara, 64.

6. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata in Case Finali, sita in 47023, via Emilia Levante, 1065.

7. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Pietro Ap ; sita in 47023, via S. Pietro, 101.

8. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente in Boccaquattro, sita in 47023, via Boccaquattro, 3.

9. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Zenone, sita in 47023, via Uberti.

10. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 47023, via Chiaramonti, 93.

11. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 47023, via Farini, 248.

12. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo App. in Bagnile, sita in 47020 fraz. Bagnile, via Pozzo, 2400.

13. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Anastasia V.M. in Gattolino, sita in 47020 fraz. Gattolino, via Targhini, 2731.

14. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Martorano, sita in 47020 fraz. Martorano, piazzale Sacro Cuore, 66.

15. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale della Natività di Maria in Ronta, sita in 47020 fraz. Ronta, via Chiesa, 140.

16. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Piano, sita in 47020 fraz. S. Giorgio, via Vicinale, 2992.

17. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Martino in Fiume, sita in 47020 fraz. S. Martino, via Comunale, 331.

18. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Ponte Pietra, sita in 47020 fraz. Ponte Pietra, via Cesenatico 2150.

19. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Mauro in Valle, sita in 47020 fraz. S. Mauro, via Provinciale S. Mauro, 1485.

20. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Diegaro, sita in 47020 fraz. Diegaro, via Emilia Ponente, 360.

21. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Pievesestina, sita in 47020 fraz. Pievesestina, via Comunale, 3300.

22. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 47020 fraz. S. Cristoforo, via Comunale, 710.

23. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. in Bagnolo, sita in 47020 fraz. S. Andrea in Bagnolo, via Chiesa, 50.

24. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata in Torre del Moro, sita in 47023 fraz. Torre del Moro, via Voltri, 1.

25 Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Montereale, sita in 47023 fraz. Monte reale.

26. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Demetrio M., sita in 47023 fraz. S. Demetrio, via Cento.

27. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Margherita V.M. in Casalbono, sita in 47022 fraz. Casalbono, via Casalbono, 2990.

28. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Formignano, sita in 47020 fraz. Formignano, via Chiesa, 515.

29. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Ap. e Martino V. in Luzzena, sita in 47020 fraz. Luzzena, via Comunale, 2409.

30. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Giorgio M. in Roversano, sita in 47020 fraz. Roversano, via Roversano.

31. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Carlo, sita in 47020 fraz. S. Carlo, via Nazionale, 474.

32. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Mamante, sita in 47020 fraz. S. Mamante, via S. Mamante.

33. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Vittore, sita in 47020 fraz. S. Vittore, via Nazionale, 1645.

34. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. in Tipano, sita in 47020 fraz. Tipano, via Comunale, 2654.

35. Comune di Cesena, chiesa del S. Nome di Maria in Calisese, sita in 47020 fraz. Calisese, via Comunale Casale.

36. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale della Immacolata Concezione in Carpineta, sita in 47020 fraz. Carpineta, via Madonna dell'Olivo, 5601.

37. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Casale, sita in 47020 fraz. Casale, via Chiesa, 2080.

38. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di Madonna del Fuoco, sita in 47023 fraz. Madonna del Fuoco, via Loiano, 54.

39. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Apollinare V.M. in Saiano, sita in 47020 fraz. Saiano, via Sorrivoli, 4955.

40. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Tomaso ai Monti, sita in 47023 fraz. S. Tomaso, via Comunale S. Tomaso.

41. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Andrea in Ruffio, sita in 47020 fraz. Ruffio, via Provinciale, 4151.

42. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Biagio V.M. in Bulgaria, sita in 47020 fraz. Bulgaria, via Bulgaria, 3693.

43. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco in Capannaguzzo, sita in 47020 fraz. Capannaguzzo, via Mandolina, 2799.

44. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Montevecchio, sita in 47022 fraz. Montevecchio.

45. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Lucia in Lastagnano, sita in 47020 fraz. S. Lucia, via S. Lucia.

46. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Bagno di Romagna, sita in 47021, piazza Ricasoli, 13.

47. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Piero in Bagno, sita in 47026, piazza Martiri.

48. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Silvestro sita in 47026 fraz. S. Silvestro, via S. Silvestro.

49. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Montegranelli, sita in 47026 fraz. Montegranelli, via Montegranelli.

50. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Lacrime in Selvapiana-Acquapartita, sita in 47020 fraz. Selvapiana.

51. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in Crocesanta, sita in 47026 fraz. Crocesanta.

52. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. in Vessa, sita in 47026 fraz. Vessa, via Vessa.

53. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Martino V. in Larciano, sita in 47021 fraz. Larciano.

54. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Michele Arc. in Paganico, sita in 47026 fraz. Paganico.

55. Comune di Bertinoro, chiesa parrocchiale di S. Maria Nuova, sita in 47020 fraz. S. Maria Nuova, via S. Croce, 4070.

56. Comune di Cesenatico, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Ap. in Cesenatico, sita in 47022, via G. Bruno, 2.

57. Comune di Cesenatico, chiesa parrocchiale di S. Luigi Gonzaga in Cannucceto, sita in 47022 fraz. Cannucceto, via Palazzone, 145.

58. Comune di Cesenatico, chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario in Sala, sita in 47020 fraz. Sala, via Canale Bonificazione, 572.

59. Comune di Cesenatico, chiesa parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice in Villalta, sita in 47020 fraz. Villalta, via Cesenatico, 390.

60. Comune di Gambettola, chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate in Gambettola, sita in 47035, piazza Cavour, 7.

61. Comune di Gatteo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. in Gatteo, sita in 47030, via Garibaldi, 10.

62. Comune di Gatteo, chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova in Gatteo a Mare, sita in 47043 fraz. Gatteo a Mare, via Ferrara, 2.

63. Comune di Gatteo, chiesa parrocchiale di Sant'Angelo in Salute, sita in 47020 fraz. Sant'Angelo in Salute, via Allende, 54.

64. Comune di Longiano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo M. in Longiano, sita in 47020, via Borgo Fausto, 1.

65. Comune di Longiano, chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. in Balignano, sita in 47020 fraz. Balignano, via Balignano, 280.

66. Comune di Longiano, chiesa parrocchiale di S. Apollinare V.M. in Montilgallo, sita in fraz. Montilgallo, via Fiumicino, 235.

67. Comune di Longiano, chiesa parrocchiale di S. Teonesto M. in Badia, sita in 47020 fraz. Badia, via Cesena, 2680.

68. Comune di Longiano, chiesa parrocchiale di S. Maria Cleofa in Budrio, sita in 47020 fraz. Budrio, via Bivio Balignano Massa.

69. Comune di Longiano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Scanno, sita in 47020 fraz. S. Lorenzo, via S. Lorenzo, 1.

70. Comune di Mercato Saraceno, chiesa parrocchiale di S. Biagio V.M. in Bora, sita in 47025 fraz. Bora, via Castello, 7.

71. Comune di Montiano, chiesa parrocchiale di S. Agata V.M. in Montiano, sita in 47020, via Veneto, 13.

72. Comune di Montiano, chiesa parrocchiale di S. Pietro Ap. in Montenovo, sita in 47020 fraz. Montenovo, via Castello, 423.

73. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Pietro Ap. in Montecodruzzo, sita in 47020 fraz. Montecodruzzo.

74. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Monteaguzzo, sita in 47020 fraz. Monteaguzzo.

75. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. in Diolaguardia, sita in 47020 fraz. Diolaguardia.

76. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Ardiano, sita in 47020 fraz. Ardiano, via Comunale, 1480.

77. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Aldebrando V. in Sorrivoli, sita in 47020 fraz. Sorrivoli, via del Castello, 55.

78. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Martino V. in Donicilio, sita in 47020 fraz. Donicilio.

79. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. in Alfero, sita in 47020 fraz. Alfero, via S. Andrea.

80. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Michele Arc. in Riofreddo, sita in 47020 fraz. Riofreddo.

81. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Nicolo in Mazzi, sita in 47020 fraz. Mazzi.

Art. 4.

Alle ottantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti quattordici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI FORLÌ

1. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente in Boccaquattro, sita in 47023, via Boccaquattro, 3 - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Giovanni Battista in Cattedrale, sita in Cesena 47023, via Vescovado, 7.

2. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 47023, via Chiaramonti, 93 - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Bartolo, sita in Cesena 47023, sobborgo F. Comandini, 13.

3. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Zenone, sita in 47023, via Uberti - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Giovanni Battista in Cattedrale, sita in Cesena 47023, via Vescovado, 7.

4. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata in Montereale, sita in 47023 frazione Montereale - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Demetrio, sita in Cesena fraz. S. Demetrio, 47023 via Cento.

5. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Mamante, sita in 47020 fraz. S. Mamante - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Carlo, sita in Cesena, fraz. S. Carlo 47020, via Nazionale, 474.

6. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Montevecchio, sita in 47022 fraz. Montevecchio - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Antonio di Padova in Borello, sita in 47022 fraz. Borello, via Nazionale, 386.

7. Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Lucia in Lastagnano, sita in 47020 fraz. S. Lucia - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Assunta in Ardiano, sita in Roncofreddo, fraz. Ardiano 47020, via Comunale, 1480.

8. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Martino V. in Larciano, sita in 47021 fraz. Larciano - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in Bagno di Romagna, 47021, piazza Ricasoli, 13.

9. Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Paganico, sita in 47026 fraz. Paganico - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Piero in Bagno, sita in Bagno di Romagna, fraz. S. Piero in Bagno 47026, piazza Martiri.

10. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Montecodruzzo, sita in 47020 fraz. Montecodruzzo - per l'intero patrimonio succede la parrocchia della Beata Vergine di Loreto, sita in Roncofreddo, fraz. Gualdo 47020, via Umbro Casentinese, 64.

11. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Monteaguzzo, sita in 47020 fraz. Monteaguzzo - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in Gatteo, fraz. Gatteo a Mare 47043, via Ferrara, 2.

12. Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Diolaguardia, sita in 47020 fraz. Diolaguardia - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Aldebrando V. in Sorrivoli, sita in Roncofreddo 47020, via del Castello, 55.

13. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Martino V. in Donicilio, sita in 47020 fraz. Donicilio - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di Mazzi Donicilio, sita in Verghereto, fraz. Mazzi 47020.

14. Comune di Verghereto, chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Mazzi, sita in 47020 fraz. Mazzi - per l'intero patrimonio succede la parrocchia di Mazzi - Donicilio, sita in 47020 fraz. Mazzi, Verghereto;

— relativamente alle restanti sessantasette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

87A0022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 dicembre 1986.

Ulteriore proroga del termine per la presentazione dei progetti predisposti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro, in attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile, di interesse nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1986, concernente norme per l'attuazione del suindicato piano;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 2 ottobre 1986 nel quale viene stabilito il termine del 30 novembre 1986 per la presentazione dei progetti predisposti per l'attuazione del piano;

Considerato che entro il suindicato termine sono stati presentati progetti che prevedono l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di un numero di giovani tale da non aver esaurito gli interventi previsti dalla citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione del piano straordinario di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, le imprese, gli enti pubblici economici ed i loro consorzi, nonché le associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, possono presentare al Ministero del lavoro progetti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale 23 giugno 1986, indicato in premessa, entro il 31 gennaio 1987.

Art. 2.

I progetti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge, che terrà conto delle valutazioni che le commissioni regionali per l'impiego abbiano eventualmente trasmesso entro e non oltre il 28 febbraio 1987, sulla base dei progetti ad esse pervenuti, in merito alla rispondenza nella loro globalità alle esigenze dell'occupazione giovanile del territorio di competenza.

I progetti sono prescelti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 1, quinto comma, della legge secondo un'articolazione regionale correlata all'incidenza della disoccupazione giovanile nella fascia di età 15-29 anni, in aderenza ai parametri della tabella allegata al suindicato decreto ministeriale.

Roma, addì 31 dicembre 1986

Il Ministro: DE MICHELIS

87A0081

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 dicembre 1986.

Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono:

a) essere onorabili;

b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;

c) soddisfare al requisito della capacità professionale;

Vista la sentenza del 5 novembre 1986, con la quale la Corte di giustizia della CEE ha dichiarato la Repubblica italiana essere venuta meno agli obblighi imposti dalla citata direttiva CEE n. 561/74;

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, ai sensi del quale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme di attuazione della citata direttiva CEE n. 561 del 12 novembre 1974;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, ed in particolare l'art. 13 ai sensi del quale, ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese che intendano esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono tra l'altro dimostrare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria;

Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva CEE n. 561/74, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le imprese richiedenti l'iscrizione devono dimostrare di essere in possesso anche del requisito della capacità professionale, e che pertanto occorre emanare disposizioni ai fini della verifica del possesso del requisito della capacità professionale da parte delle imprese richiedenti l'iscrizione all'albo;

Decreta:

Art. 1.

Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

La direttiva di cui al precedente comma non si applica alle imprese individuali o societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.

Alle imprese di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese individuali e societarie devono:

a) essere onorabili;

b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;

c) soddisfare al requisito della capacità professionale.

Art. 3.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, il richiedente deve:

1) essere nelle condizioni previste dall'art. 13 della richiamata legge 6 giugno 1974, n. 298;

2) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;

3) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al precedente art. 2, lettera *b)*, le imprese individuali e societarie che alla data del presente decreto non risultino ancora iscritte all'albo in via definitiva dovranno fornire adeguata garanzia per un importo non inferiore a L. 100.000.000, di durata minima di cinque anni, mediante una delle seguenti forme:

a) fideiussione bancaria;

b) fideiussione assicurativa.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al precedente art. 2, lettera *c)*, dovranno essere frequentati appositi corsi della durata di dodici mesi, dedicati all'apprendimento delle materie di cui all'allegato alla direttiva CEE n. 561/74, ovvero dovrà essere dimostrata un'esperienza pratica di almeno dodici mesi in una impresa di trasporto di merci per conto di terzi, iscritta nell'albo degli autotrasportatori.

Al termine dei suddetti corsi ovvero del periodo di esperienza pratica dovrà essere sostenuto un apposito esame.

I corsi sono organizzati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in sette distinte aree geografiche, entro e non oltre il 1° ottobre 1987.

La didattica dei corsi sarà affidata ad appositi istituti, con ampia e documentata esperienza nell'attività di formazione professionale, secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono nominate le commissioni esaminatrici composte da sette membri, di cui uno in rappresentanza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in qualità di presidente, due esperti e quattro rappresentanti della organizzazioni di categoria.

Il requisito di cui all'art. 2, lettera *c)* ed al presente articolo, deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare;

b) qualora trattasi di impresa familiare, da quello dei componenti che sia addetto a dirigere l'attività di trasporto della sola impresa in maniera permanente ed esclusiva;

c) qualora trattasi di società, da persona da questa designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della sola società in maniera permanente ed esclusiva.

Art. 4.

In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2, lettera *c)*, secondo le modalità previste all'art. 4, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per un altro anno in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Qualora gli eredi non intendano esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, essi possono alienare l'azienda ad altra impresa la quale, entro i termini di cui al precedente comma, dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita da un parente o affine del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per un altro anno in casi particolari debitamente giustificati.

Qualora trattasi di impresa familiare, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica del componente che diriga l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della sola impresa in via permanente ed esclusiva, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita per il periodo massimo di un anno — prorogabile per un altro anno in casi particolari debitamente giustificati — entro il quale il suddetto componente deve essere sostituito con altra persona fisica che risulti in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera *c)*.

Qualora trattasi di società, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona nominata dalla società medesima e che diriga l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della sola società in via permanente ed esclusiva; l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita per il periodo massimo di un anno — prorogabile per un altro anno in casi particolari debitamente giustificati — entro il quale la suddetta persona deve essere sostituita con altra che risulti in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera *c)*.

Nei casi di cui sopra, tuttavia, l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di cui all'art. 2, lettera *c)*, del presente decreto, possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale azienda.

Art. 5.

Fatti salvi i casi di dispensa da tale obbligo, la mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti della capacità professionale non rende possibile l'iscrizione all'albo dell'impresa individuale o della società.

Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*, le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritte all'albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

Art. 6.

Le iscrizioni delle nuove imprese nell'albo degli autotrasportatori sono sospese fino a quando, in applicazione delle norme del presente decreto, sarà accertato il possesso della capacità professionale di chi deve essere iscritto nell'albo stesso.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avanzato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, senza avere ottenuto l'iscrizione stessa e l'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono esercitare l'attività sino alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.

— Il D.L. n. 818/1986 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva CEE n. 561/1974 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti e condizioni)*. — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e dacadono dall'autorizzazione».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.

— La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

— La rubrica degli articoli 178 e seguenti del codice penale (fino all'art. 181) è la seguente:

art. 178: riabilitazione;
art. 179: condizioni per la riabilitazione;
art. 180: revoca della sentenza di riabilitazione;
art. 181: riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

— Si riporta il testo dell'allegato alla direttiva CEE n. 561/74 (per l'argomento della direttiva si veda nella premesse al presente decreto e per gli estremi di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» CEE si veda nelle note alle premesse):

«ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 3, § 4

Le conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento della competenza professionale devono vertere almeno sulle materie riportate nel presente elenco. Queste ultime devono essere dettagliatamente specificate ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti. Esse devono risultare assimilabili da persone in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori.

A. *Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare esclusivamente trasporti nazionali:*

1. *Diritto:*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

— sui contratti in genere;
— sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
— sulle società commerciali;
— sui libri di commercio;
— sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
— sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:*

— modi di pagamento e di finanziamento;
— calcolo dei prezzi di costo;
— regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
— contabilità commerciale;
— assicurazioni;
— fatture;
— ausiliari di trasporto.

3. *Accesso al mercato:*

— disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;
— documenti di trasporto.

4. *Norme ed esercizio tecnici:*

— pesi e dimensioni dei veicoli;
— scelta del veicolo;
— collaudo ed immatricolazione;
— norme per la manutenzione dei veicoli;
— carico e scarico dei veicoli.

5. *Sicurezza stradale:*

— disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;
— sicurezza di circolazione;
— prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

B. *Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali:*

— materie elencate sub A;
— disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
— pratiche e formalità doganali;
— principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri».

— La legge n. 281/1970 reca: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario». L'art. 13 di detta legge istituisce una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale incaricata di esprimere il parere sui criteri di ripartizione dei fondi assegnati alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e dei contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione.

87A0035

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1986.

Norme concernenti l'ammissibilità delle variazioni di produzione delle società beneficiarie. (Ordinanza n. 66/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986 n. 309, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Vista l'ordinanza 26 maggio 1982, con la quale sono state determinate le condizioni e le modalità di ammissione ai contributi di cui all'art. 32 summenzionato (in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982);

Considerato che la impresa industriale Socome S.p.a., già ammessa al contributo, ha richiesto di variare il prodotto previsto per l'iniziativa a causa di intervenuti mutamenti delle condizioni di mercato, al fine di realizzare una produzione che trovi piena rispondenza nelle nuove situazioni createsi;

Considerato che il tempo intercorso tra la domanda di ammissione a contributo e l'epoca di realizzazione degli impianti ha comportato notevoli imprevedibili mutamenti nei mercati dei prodotti da realizzarsi da parte delle società in parola;

Ritenuto, pertanto, che le esigenze di variazione del prodotto esposte siano in linea di massima meritevoli di positiva considerazione, stanti le esigenze di rilancio industriale delle aree colpite dal terremoto del 1980;

Ritenuto, comunque, che la variazione del prodotto non possa giustificare alcun aumento del contributo assentito, per la citata iniziativa, nel relativo provvedimento di ammissione, né alcuna riduzione dell'impegno economico a carico della beneficiaria medesima;

Ritenuto, altresì, cha la variazione del prodotto non possa in alcun caso comportare una riduzione del numero degli addetti già previsto per la suddetta iniziativa industriale;

Ravvisata l'urgente esigenza di provvedere affinché sia consentita la più celere prosecuzione nella realizzazione dell'impianto industriale anzidetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

E ammissibile, subordinatamente all'esito positivo di apposita istruttoria, la richiesta intesa alla variazione del prodotto industriale avanzata dalla impresa Socome S.p.a., già ammessa al contributo previsto dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

Nel caso in cui dalla variazione del prodotto derivi una riduzione dell'impegno finanziario a carico della società istante, l'ammontare del contributo è proporzionalmente diminuito per mantenere invariato il rapporto tra investimento e contributo previsto in disciplinare.

Art. 3.

La variazione di prodotto non deve comportare un aumento del contributo assentito con il provvedimento di ammissione né riduzione degli addetti già previsti nel disciplinare.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10210

ORDINANZA 18 dicembre 1986.

Modificazioni alla disciplina inerente ritardi e proroghe dei termini previsti per la realizzazione degli impianti industriali finanziati dall'art. 32 della legge n. 219/81. (Ordinanza n. 67/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9, secondo e terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Vista la propria ordinanza 26 maggio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982;

Vista la propria ordinanza 20 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984;

Considerato che in caso di ritardo nella realizzazione degli impianti industriali finanziati, ancorché non imputabile al beneficiario del contributo pubblico, occorre recuperare per l'amministrazione il lucro derivante ai soggetti beneficiari dalla mancata, tempestiva utilizzazione del contributo;

Considerato che nella disciplina vigente — per il ritardo nella realizzazione dell'impianto industriale — sono comminate onerose misure sanzionatorie, per le quali non è prevista, però, una graduale applicazione, in relazione al prolungarsi del ritardo realizzato dal soggetto beneficiario del contributo;

Ravvisata quindi l'opportunità di temperare la disciplina vigente con la previsione di misure sanzionatorie più graduali e proporzionate al ritardo accumulato nella realizzazione dello stabilimento industriale, anche al fine di non appesantire eccessivamente l'impegno finanziario delle società beneficiarie nella delicata fase di ultimazione dell'impianto e di avvio della attività produttiva;

Ritenuto, altresì, chà la previsione di misure sanzionatorie direttamente proporzionate al ritardo accumulato nella completa realizzazione dello stabilimento industriale costituisce un utile strumento per contribuire alla più rapida realizzazione degli interventi previsti dall'art. 32, in linea con le finalità della legge 14 maggio 1981 citata in premessa;

Ritenuto inoltre di dover applicare le presenti disposizioni anche a situazioni pregresse, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento fra i soggetti beneficiari del contributo pubblico;

Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Qualora un impianto industriale finanziato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/81 non risulti ultimato nel termine originariamente previsto in disciplinare o nel termine prorogato, il soggetto beneficiario del contributo, per ogni giorno di ritardo, è tenuto alla restituzione al Ministro di una somma pari all'1/1000 della differenza fra il contributo ricevuto e il 75% dell'importo speso per la realizzazione delle opere eseguite e collaudate entro la medesima data.

In caso di ritardo imputabile al soggetto beneficiario, la somma da restituire — commisurata come al comma che precede — sarà pari al 2/1000.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dichiarare il beneficiario decaduto dai benefici previsti dal decreto di ammissione al contributo, per i casi più gravi di inadempimento, applicandosi in tal caso il disposto degli articoli 8 o 14 del disciplinare per la fruizione del contributo.

Art. 2.

Al recupero delle somme di cui al precedente art. 1 si provvederà mediante ritenute sui ratei di contributo ancora da erogarsi ovvero, in mancanza, direttamente nei confronti del beneficiario, anche mediante l'attivazione delle garanzie fidejussorie.

Art. 3.

Gli effetti del presente provvedimento retroagiscono alla data del 1° novembre 1985, sempreché la effettuata applicazione della normativa precedente non sia stata più favorevole ai soggetti beneficiari interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10211

ORDINANZA 19 dicembre 1986.

Revoca delle ordinanze n. 528/FPC/ZA, n. 828/FPC/ZA e n. 841/FPC/ZA concernenti l'attività di riattazione degli immobili danneggiati dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 861/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze n. 528/FPC/ZA del 9 aprile 1985 n. 828/FPC/ZA del 14 novembre 1986 e n. 841/FPC/ZA del 28 novembre 1986, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1985, n. 274 del 25 novembre 1986 e n. 285 del 9 dicembre 1986;

Considerato che da più parti sono segnalati inconvenienti derivanti dall'attuazione del sistema della concessione nell'affidamento dei lavori concernenti i progetti edilizi unitari;

Considerato, altresì, che nel comune di Venafro il servizio opere pubbliche di emergenza incontra serie difficoltà che impediscono l'attività di riattazione degli immobili danneggiati compresi nei progetti edilizi unitari;

Ravvisata l'opportunità di ripristinare le normali procedure per l'attuazione della disciplina prevista nel comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le ordinanze n. 528/FPC/ZA, n. 828/FPC/ZA e n. 841/FPC/ZA, rispettivamente in data 9 aprile 1985, 14 novembre 1986 e 28 novembre 1986, sono revocate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10212

ORDINANZA 23 dicembre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccalbegna. (Ordinanza n. 867/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante norme per fronteggiare le emergenze dovute a dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 4094, del 10 novembre 1986, del comune di Roccalbegna con la quale si avanza la richiesta di intervento per la gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità determinata dalle condizioni idrogeologiche del territorio comunale, con una spesa di L. 8.000.000.000, come indicato nella relazione tecnica allegata;

Vista la nota della regione Toscana prot. n. 274/MM del 12 novembre 1986, con la quale vengono richiesti contributi speciali per il consolidamento di situazioni gravissime di dissesto in vari comuni della regione Toscana e fra questi il comune di Roccalbegna, per il quale viene richiesto un primo finanziamento di L. 800.000.000;

Vista la nota del 10 novembre 1986 con la quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha documentato la situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità nel comune di Roccalbegna per cui si ritiene necessario intervenire con assoluta priorità al fine di sanare il diffuso stato di dissesto che interessa l'abitato;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle opere più urgenti di consolidamento assegnando il contributo di 800 milioni richiesto dalla regione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti di cui in premessa è assegnato al comune di Roccalbegna un contributo speciale nella misura massima di L. 800.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10213

ORDINANZA 23 dicembre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Magliano in Toscana. (Ordinanza n. 868/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante norme per fronteggiare le emergenze dovute a dissesti idrogeologici;

Vista la relazione del 22 dicembre 1986, sul fenomeno franoso ai margini dell'abitato di Magliano in Toscana nella quale vengono evidenziati i pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Visto il progetto delle opere da eseguirsi redatto dalla regione Toscana - ufficio del genio civile di Grosseto per l'importo di L. 2.500.000.000;

Visto il telex del 23 dicembre 1986 del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.C.I.) nel quale venivano esplicitate le condizioni di pericolo incombente lungo tutta la fascia a rischio della frana;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle opere più urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti di cui in premessa è assegnato al comune di Magliano in Toscana un contributo speciale nella misura massima di L. 2.500.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del Fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10214

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 898** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986), **recante: «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control SpA) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985.

2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

Art. 2.

1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla Commissione delle Comunità europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente.

3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

Art. 3.

1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'Age Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e all'Istituto nazionale di economia agraria.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legge di conversione contiene altre norme negli articoli 2, 3, 4 e 5 il cui contenuto viene qui di seguito riprodotto:

«Art. 2. — 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad una decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'Amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 3. — 1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.

2. L'Amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'Amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.

Art. 4. — 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'Amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*.

Art. 5. — 1. Sono abrogati l'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424».

NOTE

Note all'art. 1, comma 1, del decreto:

— Il regolamento CEE n. 2262/1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale CEE n. L 208 del 3 agosto 1984.

— Il regolamento CEE n. 27/1985, recante modalità di applicazione del citato regolamento n. 2262/1984, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale CEE n. L 4 del 5 gennaio 1985.

Note all'art. 1, comma 3, del decreto:

— Il testo dell'art. 2, n. 4, del regolamento CEE n. 27/1985 (per il titolo si veda nelle precedenti note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

«4. Nell'assolvimento dei compiti loro assegnati in virtù del regolamento CEE n. 2261/1984, [il quale stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva], gli agenti devono essere dotati dallo Stato membro interessato dei poteri adeguati per raccogliere tutte le informazioni e ogni elemento di prova e per procedere a tutte le verifiche necessarie concernenti il controllo previsto per i produttori, le organizzazioni di produttori e le loro unioni nonché i frantoi riconosciuti, in particolare:

a) controllare i registri e gli altri documenti,

b) prendere copia o estratto dei registri o dei documenti contabili,

c) chiedere in loco spiegazioni orali,

d) accedere a tutti i locali aziendali dei soggetti a controlli».

— Il testo del quarto comma dell'art. 4 e degli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 447/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia) è il seguente:

«Art. 4, quarto comma. — Ai fini del controllo, i funzionari incaricati hanno facoltà di accedere nella sede legale dell'impresa, nonché nei locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attività».

«Art. 5 — Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarità ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del codice di procedura penale».

«Art. 7. — Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri, sono autorizzate, per le funzioni svolte, a conoscerle».

Nota all'art. 2, comma 2, del decreto:

Il testo dell'art. 2 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 2 *(Obbligo del rapporto in generale).* — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

Gli altri pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato, sono obbligati a farne rapporto, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

Il rapporto è presentato, senza ritardo, al procuratore del Regno [la denominazione è stata mutata in «procuratore della Repubblica» dall'art. 1 del D.L 2 agosto 1946, n. 72] o al pretore.

Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale; dà notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando è possibile, contiene le generalità di chi è indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni, o quant'altro valga alla loro identificazione».

Nota all'art. 2, comma 3, del decreto:

Il terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 447/1982 (per il titolo si veda nelle precedenti note all'art. 1, comma 3) prevede che: «I funzionari [dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni centrali interessate], nell'espletamento dell'incarico [controllo sistematico annuale delle operazioni finanziate dal FEOGA - sezione garanzia], si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria».

Nota all'art. 3, comma 3, della legge di conversione:

L'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che: «L'opposizione [all'ordinanza ingiunzione] non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

Note all'art. 4, comma 1, della legge di conversione:

— Il capo I (articoli da 1 a 43) della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) reca norme sulle sanzioni amministrative.

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689/1981 è il seguente:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione).* — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

— Il testo dell'art. 17 della predetta legge n. 689/1981 è il seguente:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto).* — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

Note all'art. 5, comma 1, della legge di conversione:

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 1051/1967 (Norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68) era il seguente:

«Art. 9. — Chiunque nelle domande, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, 4 e 10 del presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazioni di prezzo, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato:

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni previste dal presente decreto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire ventiquattromila a lire centoventimila.

L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duemilioni.

L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui all'articolo 5 ultimo comma e 7 ultimo comma, è punita con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila.

Il gestore di frantoio o dello stabilimento di molitura che si sottrae all'obbligo del rilascio della dichiarazione di produzione di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire duemilioni».

— Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 424/1979 (Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al D.L. 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge) prevedeva che: «Le imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, anche nel caso che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza».

87A0079

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e il Giappone per la modifica della tabella delle rotte annessa all'accordo aereo del 31 gennaio 1962, firmato a Roma il 25 luglio 1986.

Il giorno 25 luglio 1986 è stato firmato ed è entrato in vigore lo scambio di note tra l'Italia e il Giappone per la modifica della tabella delle rotte annessa all'accordo aereo del 31 gennaio 1962, ratificato con legge 2 marzo 1963, n. 604 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1963) ed entrato in vigore il 26 luglio 1963.

Si trascrive qui di seguito il testo dello scambio di note.

Roma, 25 luglio 1986

AMBASCIATA DEL GIAPPONE
ROMA

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento all'accordo tra il Giappone e l'Italia sui servizi aerei, firmata a Tokio il 31 gennaio 1962 (qui di seguito citato come l'«accordo»), ed alle consultazioni tra le autorità aeronautiche di Giappone ed Italia, tenutesi a Roma dal 18 al 21 marzo 1986.

In ottemperanza ad un accordo raggiunto durante tali consultazioni, ho l'onore di proporre che la tabella annessa all'accordo sia sostituita con la tabella rivista, allegata alla presente nota.

Se la proposta di cui sopra è accettabile per il Governo italiano, ho l'onore di suggerire che la presente nota con l'allegato e la risposta di Vostra Eccellenza, contenente detta accettazione, vengano considerate come un accordo tra i due Governi su questa materia, che entrerà in vigore alla data della risposta di V. E.

Colgo l'occasione per rinnovare a V. E. i sensi della mia più alta considerazione.

Seiya NISHIDA
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone

S. E.
Ambasciatore Giacomo ATTOLICO
Direttore generale degli affari economici
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TABELLA

1. Rotte su cui opererà in entrambe le direzioni la compagnia aerea designata del Giappone:

a) Punti in Giappone Pechino o Shangai (Nota 1) - Hong Kong o Manila Ho Chi Minh City Phnom Penh e/o Siem Reap Bangkok Rangoon o Dacca Calcutta o New Delhi Bombay Karachi Abu Dhabi o Dubai Teheran o Kuwait o Dhahran o Bahrain Bagdad Gedda (Nota 1) Cairo o Damasco Beirut Istanbul Atene Roma un punto in Svizzera un punto nella Repubblica Federale di Germania Parigi Londra:

i) tre punti nel Nord America (Nota 2);

ii) due punti in Africa (Nota 3) due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

b) Punti in Giappone Anchorage tre punti in Europa Roma:

i) tre punti nel Nord America (Nota 2);

ii) due punti in Africa (Nota 3) due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

c) Punti in Giappone un punto da concordarsi in un secondo tempo Mosca Francoforte sul Meno Roma:

i) tre punti nel Nord America (Nota 2);

ii) due punti in Africa (Nota 3) due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

Nota 1. I diritti di traffico per le tratte Gedda-Roma e viceversa e Pechino o Shanghai-Roma e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2. - Non si può utilizzare più di un punto in Canada.

Nota 3. - Due punti in Africa saranno a nord della linea che collega Khartoum a Douala.

Nota 4. Non sarà incluso alcun punto in Venezuela e in Messico.

2. Rotte su cui opererà in entrambe le direzioni la compagnia aerea designata dall'Italia:

a) Punti in Italia Atene Cairo o Beirut o Tel Aviv o Damasco Gedda (Nota 1) Bagdad Dhahran Teheran Abu Dhabi o Dubai - Karachi Bombay o New Delhi o Calcutta Colombo o Rangoon Bangkok Phnom Penh e/o Siem Reap - un punto in Vietnam Manila Hong Kong Pechino o Shangai (Nota 1) Tokio Seul.

b) Punti in Italia tre punti in Europa Anchorage Tokio.

c) Punti in Italia Francoforte sul Meno Mosca un punto da concordarsi in un secondo tempo Tokio.

Nota 1. I diritti di traffico per la tratta Gedda-Tokio e viceversa e Pechino e Shanghai-Tokio e viceversa possono non essere esercitati.

3. I servizi concordati effettuati dalla compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti inizieranno in un punto sul territorio di detta Parte contraente, ma altri punti delle rotte specificate potranno, a discrezione della compagnia aerea designata, essere omesse su uno qualsiasi o tutti i suoi voli.

Roma, 25 luglio 1986

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V. E. in data odierna del seguente tenore:

«Ho l'onore di far riferimento all'accordo tra il Giappone e l'Italia sui servizi aerei, firmata a Tokio il 31 gennaio 1962 (qui di seguito citato come l'«accordo»), ed alle consultazioni tra le autorità aeronautiche di Giappone ed Italia, tenutesi a Roma dal 18 al 21 marzo 1986.

In ottemperanza ad un accordo raggiunto durante tali consultazioni, ho l'onere di proporre che la tabella annessa all'accordo sia sostituita con la tabella rivista, allegata alla presente nota.

Se la proposta di cui sopra è accettabile per il Governo italiano, ho l'onore di suggerire che la presente nota con l'allegato e la risposta di Vostra Eccellenza, contenente detta accettazione, vengano considerate come un accordo tra i due Governi su questa materia, che entrerà in vigore alla data della risposta di V. E.

Colgo l'occasione per rinnovare a V. E. i sensi della mia più alta considerazione».

Ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano accetta la proposta di cui sopra e di confermare che la nota di V. E. e la presente risposta vengano considerate come un accordo tra i due Governi su questa materia, che entrerà in vigore a partire da oggi.

Colgo l'occasione per rinnovare a V. E. i sensi della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Giacomo ATTOLICO
Direttore generale degli affari economici
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E.
Sig. Seiya NISHIDA
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone

TABELLA

1. Rotte su cui opererà in entrambe le direzioni la compagnia aerea designata del Giappone:

a) Punti in Giappone - Pechino o Shangai (Nota 1) - Hong Kong o Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh e/o Siem Reap - Bangkok - Rangoon o Dacca - Calcutta o New Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi o Dubai - Teheran o Kuwait o Dhahran o Bahrain - Bagdad - Gedda (Nota 1) - Cairo o Damasco - Beirut - Istanbul - Atene - Roma - un punto in Svizzera - un punto nella Repubblica Federale di Germania - Parigi - Londra:

i) tre punti nel Nord America (Nota 2);

ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

b) Punti in Giappone - Anchorage - tre punti in Europa - Roma:

i) tre punti nel Nord America (Nota 2);

ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

c) Punti in Giappone - un punto da concordarsi in un secondo tempo - Mosca - Francoforte sul Meno - Roma:

i) tre punti nel Nord America (Nota 2);

ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

Nota 1. — I diritti di traffico per le tratte Gedda-Roma e viceversa e Pechino o Shanghai-Roma e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2. — Non si può utilizzare più di un punto in Canada.

Nota 3. — Due punti in Africa saranno a nord della linea che collega Khartoum a Douala.

Nota 4. — Non sarà incluso alcun punto in Venezuela e in Messico.

2. Rotte su cui opererà in entrambe le direzioni la compagnia aerea designata dall'Italia:

a) Punti in Italia - Atene - Cairo o Beirut o Tel Aviv o Damasco - Gedda (Nota 1) - Bagdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi o Dubai - Karachi - Bombay o New Delhi o Calcutta - Colombo o Rangoon - Bangkok - Phnom Penh e/o Siem Reap - un punto in Vietnam - Manila - Hong Kong - Pechino o Shangai (Nota 1) - Tokio - Seul.

b) Punti in Italia - tre punti in Europa - Anchorage - Tokio.

c) Punti in Italia - Francoforte sul Meno - Mosca - un punto da concordarsi in un secondo tempo - Tokio.

Nota 1. — I diritti di traffico per la tratta Gedda-Tokio e viceversa e Pechino e Shanghai-Tokio e viceversa possono non essere esercitati.

3. I servizi concordati effettuati dalla compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti inizieranno in un punto sul territorio di detta Parte contraente, ma altri punti delle rotte specificate potranno, a discrezione della compagnia aerea designata, essere omesse su uno qualsiasi o tutti i suoi voli.

6A10215

Aggiornamento al 31 ottobre 1986 dell'elenco dei Paesi membri della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale - L'Aja 18 marzo 1970, e relative riserve e/o dichiarazioni.

Fino alla data odierna sono divenuti Parte della convenzione in oggetto (v. elenchi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983 e n. 295 del 25 ottobre 1984) gli Stati qui di seguito elencati che hanno depositato lo strumento di ratifica nella data a fianco indicata:

Danimarca - 20 giugno 1972;
Norvegia - 3 agosto 1972;
Stati Uniti d'America - 8 agosto 1972;
Francia e territori della Repubblica francese - 7 agosto 1942;
Portogallo - 12 marzo 1975;
Svezia - 2 maggio 1975;
Finlandia - 7 aprile 1976;
Cecoslovacchia - 12 maggio 1976;
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord - 16 luglio 1976;
Lussemburgo - 26 luglio 1977;
Repubblica Federale di Germania ed il Land Berlino - 27 aprile 1979;
Israele - 19 luglio 1979;
Regno dei Paesi Bassi per il Regno in Europa - 8 aprile 1981 e per l'Isola di Aruba - 28 maggio 1986;
Italia - 22 giugno 1982.

Conformemente all'art. 40, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha dichiarato in data 19 novembre 1985 ed in data 3 luglio 1986 di estendere la convenzione rispettivamente all'Isola di Guernesey e all'Isola di Anguilla.

Sono divenuti Parte della convenzione, mediante deposito dello strumento di adesione nella data a lato riportata, gli Stati sottoelencati:

Singapore - 27 ottobre 1978;
Barbados - 5 marzo 1981;
Cipro - 13 gennaio 1983 (1);
Monaco Principato - 17 gennaio 1986 (2).

Conformemente all'art. 39, l'Italia ha dichiarato di accettare l'adesione di Singapore e di Barbados in data 23 febbraio 1983, con effetto dal 24 aprile 1983, l'adesione di Cipro in data 14 giugno 1983 con effetto dal 13 agosto 1983 e l'adesione di Monaco in data 24 luglio 1986 con effetto dal 22 settembre 1986.

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni e/o riserve formulate successivamente al 30 settembre 1984.

---

(1) Successivamente al 30 settembre 1984, l'adesione di Cipro è stata accettata dalla Danimarca in data 13 dicembre 1985 con effetto dall'11 febbraio 1986.

(2) L'adesione del Principato di Monaco è stata accettata anche dai seguenti Stati:
Repubblica Federale di Germania - 13 giugno 1986 con effetto dal 12 agosto 1986;
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord - 19 giugno 1986 con effetto dall'8 agosto 1986;
Finlandia - 24 luglio 1986 con effetto dal 22 settembre 1986.

DICHIARAZIONI E RISERVE
(Notificate dopo il 30 settembre 1984)

Isola di Aruba

En conformité de l'article 2 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a désigné le «Procureur-Generaal in Aruba van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba» (le Procureur-général à Aruba auprès de la Cour de Justice commune des Antilles néerlandaises et d'Aruba) comme Autorité centrale.

La Convention est appliquée à Aruba sons les déclarations faites à la ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas pour le Royaume en Europe en date du 8 avril 1981. En plus, Aruba n'acceptera des commissions rogatoires rédigées en langue française qu'accompagnées d'une traduction en langue néerlandaise, anglaise ou espagnol, ceci conformément à l'article 4, alinéas 3 et 4.

Isola di Guernesey

En conformité de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclara en plus que:

a) conformément aux articles 8 et 25 de la Convention «the Bailiff», «Deputy Bailiff», tout «Jurat of the Royal Court of Guernsey», «the Chairman of the Court of Alderney» ou «a Jurat of the Court of Alderney» et «the Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» or «the Deputy Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» ont été designés comme les autorités compétentes pour Guernesey.

b) conformément à l'article 23 de la Convention Guernesey n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

Conformement à l'article 40, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur pour Guernesey le 18 janvier 1986.

Isola di Anguilla

Conformément à l'article 35 de la Convention, les designations suivantes ont été faites (traduction):

a. Le «Registrar of the East Caribbean Supreme Court» est désigné comme l'autorité compétente pour Anguilla prévue aux artıcles 16, 17 et 18 de la Convention;

b. Le Gouverneur d'Anguilla est désigné comme autre autorité competente pour recevoir des commission rogatoires à Anguilla prévue à l'article 24 de la Convention;

ainsi que les declarations suivantes: (traduction).

Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la Convention, Anguilla n'acceptera pas de commissions rogatoires redigées en langue française.

Conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire à Anguilla.

Conformément à l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente à Anguilla désignée ci-dessus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte, à condition que l'Etat contractant dont l'agent diplomatique ou consolaire ou le commissaire présente la demande ait fait, aux termes de l'article 18, une déclaration accordant la réciprocité.

Conformément à l'article 23, Anguilla n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Aux termes de la présente déclaration, Anguilla entend par commission rogatoire ayant pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» toute commission rogatoire demandant à une personne:

i. de déclarer quels sont les documents pertinents dans la procédure à laquelle se réfère la commission rogatoire qui sont, ou ont été en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité; ou

ii. de produire tous documents autres que ceux spécifiés dans la commission rogatoire dont le tribunal saisi estime qu'il sont, ou sont susceptibles d'être en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité.

Conformément à l'article 27, l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17 de la Convention n'est pas requise aux termes de la loi ni de la coutume interne d'Anguilla en ce qui concerne les agents diplomatiques ou consulaires ou le commissaires d'un Etat contractant qui n'exige pas d'autorisation préalable en vue de l'accomplissement des actes d'instruction visés aux articles 16 ou 17.

Conformément à l'article 40, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour Anguilla le premier septembre 1986.

Principato di Monaco

Conformément à l'article 39, paragraphe 2, la Principauté de Monaco a déposé son instrument d'adhésion à la Convention sus-mentionnée auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Royaume des Pays-Bas le 17 janvier 1986 sous les déclarations et les réserves suivantes:

«1. — Conformément à l'article 2, la Direction des Services judiciaires, MC 98025 MONACO CEDEX, est désignée comme autorité centrale.

2. — Par application de l'article 4, alinéa 2, seules seront acceptées les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.

3. — Par application de l'article 23, les commissions rogatoires ayant pour objet la «Pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées.

4. — Conformément aux articles 16 et 17, la Direction des Services judiciaires est désignee comme autorité compétente pour autoriser, suivant le cas:

— les autorités consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'Etat qu'ils représentent, ou

— les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation, qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:

a) les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des consulats, lorsque ceux-ci seront situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco;

b) la date et l'heure des actes d'instruction devron être notifiés en temps utile à la Direction des Services judiciaires pour lui permettre de se faire représenter et, le cas échéant, de fournir des locaux au Palais de Justice de Monaco;

c) les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en langue française ou assorti d'une traduction dans cette langue; cet acte mentionnera:

— que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970, sur l'obtention des preuvers à l'étranger en matière civile et commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;

— que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner, dans l'Etat requérant, de poursuites pénales;

— que la personne visée per l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat;

— que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes, et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition;

— que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Un copie des convocations sera adressée à la Direction des Services judiciaires, qui sera également tenue informée de toute difficulté.».

Conformément à l'article 39, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Principauté de Monaco le 18 mars 1986.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre Monaco et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

6A10216

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 2° Salone della bomboniera e prodotti affini, in Napoli.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 2° Salone della bomboniera e prodotti affini, che avrà luogo a Napoli dal 9 gennaio al 12 gennaio 1987.

87A0062

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 24 luglio 1986 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986, si rende noto che il 15 gennaio 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990.

87A0030

MINISTERO DEL TESORO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1337 —	1337 —	1336,70	1337 —	1337 —	1336,95	1336,900	1337 —	1337 —	1337 —
Marco germanico	696,800	696,800	697,25	696,800	696,80	696,80	696,800	696,800	696,800	696,80
Franco francese	210,390	210,390	210,45	210,390	210,39	210,39	210,400	210,390	210,390	210,39
Fiorino olandese	617,870	617,870	617,20	617,870	616,87	616,86	616,850	617,870	617,870	616,87
Franco belga	33,448	33,448	33,43	33,448	33,448	33,44	33,450	33,448	33,448	33,44
Lira sterlina	1996,500	1996,500	1999 —	1996,500	1996,56	1997,75	1999 —	1996,500	1996,500	1996,50
Lira irlandese	1891 —	1891 —	1890 —	1891 —	1891 —	1880 —	1889 —	1891 —	1891 —	—
Corona danese	184,080	184,080	184 —	184,080	184,86	184,09	184,100	184,080	184,080	184,08
Dracma	9,750	9,750	9,70	9,750	—	—	9,710	9,750	9,750	—
E.C.U.	1446,300	1446,300	1446 —	1446,300	1446,39	1446,42	1446,55	1446,300	1446,300	1446,30
Dollaro canadese	967,250	967,250	969 —	967,250	967,25	967,25	967,250	967,250	967,250	967,25
Yen giapponese	8,455	8,455	8,44	8,455	8,45	8,45	8,445	8,455	8,455	8,45
Franco svizzero	830,800	830,800	831,25	830,800	830,80	830,90	831 —	830,800	830,800	830,80
Scellino austriaco	98,995	98,995	98,98	98,995	98,995	98,99	99 —	98,995	98,995	98,99
Corona norvegese	182,100	182,100	182,25	182,100	182,10	182,12	182,150	182,100	182,100	182,10
Corona svedese	198,600	198,600	198,25	198,600	198,68	198,52	198,450	198,600	198,600	198,60
FIM	281,750	281,750	281,50	281,750	281,75	281,75	281,750	281,750	281,750	—
Escudo portoghese	9,221	9,221	9,22	9,221	9,221	9,23	9,250	9,221	9,221	9,22
Peseta spagnola	10,244	10,244	10,24	10,244	10,244	10,24	10,250	10,244	10,244	10,24
Dollaro australiano	890,500	890,500	890 —	890,500	898,58	890,70	890,900	890,500	890,500	890,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1336,950
Marco germanico	696,800
Franco francese	210,395
Fiorino olandese	616,860
Franco belga	33,449
Lira sterlina	1997,750
Lira irlandese	1890 —
Corona danese	184,090
Dracma	9,730
E.C.U.	1446,420
Dollaro canadese	967,250
Yen giapponese	8,450
Franco svizzero	830,900
Scellino austriaco	98,997
Corona norvegese	182,125
Corona svedese	198,525
FIM	281,750
Escudo portoghese	9,235
Peseta spagnola	10,247
Dollaro australiano	890,700

Media dei titoli del 2 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	95,375
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,375
» » » » 1- 3-1983/87	100,425
» » » » 1- 4-1983/87	100,600
» » » » 1- 5-1983/87	100,900
» » » » 1- 6-1983/87	101,325
» » » » 1-11-1983/87	102,025
» » » » 1-12-1983/87	101,400
» » » » 1- 1-1984/88	102,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	101,050
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,425
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1- 7-1990	98,900
» » » » 1- 8-1990	98,800
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,900
» » » » 1-11-1990	99,250
» » » » 1-11-1983/90	103,525
» » » » 1-12-1983/90	103,625
» » » » 18-12-1990	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	103,625
» » » » 17- 1-1991	98,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,325
» » » » 18- 2-1991	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 18- 3-1991	98,700
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,550
» » » » 1- 9-1984/91	100,575
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,450
» » » » 1- 2-1992	98,725
» » » » 1- 2-1995	100,075
» » » » 1- 3-1995	97,275
» » » » 1- 4-1995	97,650
» » » » 1- 5-1995	97,950
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	99,550
» » » » 1- 8-1995	99,300
» » » » 1- 9-1995	99,250
» » » » 1-10-1995	99,550
» » » » 1-11-1995	99,475
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,850
» » » 12 % 1- 3-1988	103,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	104,175
» » » 12,50% 1- 7-1988	105,250
» » » 12,50% 1-10-1988	104,600
» » » 12,50% 1-11-1988	105,550
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,550
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,350
» » » 12 % 1- 4-1989	104,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,450
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,300
» » » 12 % 1- 4-1990	106,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	103,075
» » » 10 % 1- 6-1990	102,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,125
» » » » 1983/90 11,50%	108,800
» » » » 1984/91 11,25%	108,625
» » » » 1984/92 10,50%	108,550
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105,050
» » » » 1985/93 8,75%	102,200
» » » » 1985/95 9%	103,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M02017

MINISTERO DEL TESORO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1341,100	1341,100	1340,95	1341,100	1341,10	1341,05	1341 —	1341,100	1341,100	1341,10
Marco germanico	696,950	696,950	697 —	696,950	696,95	696,95	696,950	696,950	696,950	696,95
Franco francese	210,720	210,720	210,95	210,720	210,72	210,71	210,700	210,720	210,720	210,70
Fiorino olandese	616,960	616,960	616,90	616,960	616,96	616,90	616,850	616,960	616,960	616,96
Franco belga	33,455	33,455	33,47	33,455	33,455	33,45	33,450	33,455	33,455	33,45
Lira sterlina	1978,800	1978,800	1983 —	1978,800	1978,80	1979,50	1980,50	1978,800	1978,800	1978,50
Lira irlandese	1888 —	1888 —	1890 —	1888 —	1888 —	1889 —	1890 —	1888 —	1888 —	—
Corona danese	183,970	183,970	184 —	183,970	183,97	184,02	184,080	183,970	183,970	183,96
Dracma	9,750	9,750	9,70	9,750	—	—	9,710	9,750	9,750	—
E.C.U.	1445,650	1445,650	1446 —	1445,650	1445,65	1445,57	1445,500	1445,650	1445,650	1445,65
Dollaro canadese	973,600	973,600	973 —	973,600	973,60	973,92	974,250	973,600	973,600	973,60
Yen giapponese	8,441	8,441	8,44	8,441	8,441	8,43	8,438	8,441	8,441	8,45
Franco svizzero	827,350	827,350	828 —	827,350	827,35	827,30	827,250	827,350	827,350	827,35
Scellino austriaco	98,990	98,990	98,98	98,990	98,99	98,98	98,980	98,990	98,990	98,98
Corona norvegese	182,140	182,140	182,25	182,140	182,14	182,18	182,220	182,140	182,140	182,15
Corona svedese	198,480	198,480	198,50	198,480	198,48	198,41	198,350	198,480	198,480	198,48
FIM	281,550	281,550	281,75	281,550	281,55	281,65	281,750	281,550	281,550	—
Escudo portoghese	9,220	9,220	9,22	9,220	9,22	9,21	9,210	9,220	9,220	9,22
Peseta spagnola	10,239	10,239	10,245	10,239	10,239	10,23	10,240	10,239	10,239	10,23
Dollaro australiano	899 —	899 —	898 —	899 —	899 —	898,62	898,250	899 —	899 —	899 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1341,050
Marco germanico	696,950
Franco francese	210,710
Fiorino olandese	616,905
Franco belga	33,452
Lira sterlina	1979,500
Lira irlandese	1889 —
Corona danese	184,025
Dracma	9,730
E.C.U.	1445,570
Dollaro canadese	973,925
Yen giapponese	8,439
Franco svizzero	827,300
Scellino austriaco	98,985
Corona norvegese	182,180
Corona svedese	198,415
FIM	281,650
Escudo portoghese	9,215
Peseta spagnola	10,239
Dollaro australiano	898,625

Media dei titoli del 5 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,700
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	95,375
9% » » 1975-90	96,500
9% » » 1976-91	99,750
10% » » 1977-92	99,250
12% (Beni Esteri 1980)	104,375
10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,300
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	100,500
» » » » 1- 4-1983/87	100,625
» » » » 1- 5-1983/87	100,900
» » » » 1- 6-1983/87	101,200
» » » » 1-11-1983/87	101,575
» » » » 1-12-1983/87	101,450
» » » » 1- 1-1984/88	101,825
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,675
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	101,100
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,450
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 1- 7-1990	98,900
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	99,250
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 18-12-1990	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 17- 1-1991	98,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,375
» » » » 18- 2-1991	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 18- 3-1991	98,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,575
» » » » 1- 5-1984/91	101,575
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,500
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1992	100,450
» » » » 1- 2-1992	98,700
» » » » 1- 2-1995	100,075
» » » » 1- 3-1995	97,250
» » » » 1- 4-1995	97,575
» » » » 1- 5-1995	97,950
» » » » 1- 6-1995	98,725
» » » » 1- 7-1995	99,600
» » » » 1- 8-1995	99,300
» » » » 1- 9-1995	99,300
» » » » 1-10-1995	99,550
» » » » 1-11-1995	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	103,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,925
» » » 12 % 1- 3-1988	103,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	104,975
» » » 12,50% 1- 7-1988	105,225
» » » 12,50% 1-10-1988	104,625
» » » 12,50% 1-11-1988	105,600
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,475
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,625
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,400
» » » 12 % 1- 4-1989	104,750
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,500
» » » 12 % 1- 4-1990	106,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	103,300
» » » 10 % 1- 6-1990	101,975
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,500
» » » » 1983/90 11,50%	108,800
» » » » 1984/91 11,25%	108,800
» » » » 1984/92 10,50%	108,625
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105 —
» » » » 1985/93 8,75%	102,250
» » » » 1985/93 9%	103,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M05017

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di merito di concorsi, per titoli, riservati alle categorie protette dalla legge n. 482/1968, a posti di personale non docente presso le Università di Ancona e Firenze.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 18-23 agosto 1984 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1983, registro n. 54, foglio n. 254, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ancona, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 77, foglio n. 482, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1983, registro n. 75, foglio n. 291, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 a quarantotto posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università di Firenze, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1982, registro n. 46, foglio n. 271, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1984, registro n. 56, foglio n. 209, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 a due posti di operaio qualificato di seconda categoria, qualifica imbianchino, presso l'Università di Firenze, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 313, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

86A10236

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1986, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 febbraio 1987, ore 15;
seconda prova pratica: 7 febbraio 1987, ore 9.

87A0032

Conferma dei diari delle prove scritte di concorsi a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale per i servizi di ragioneria e per i servizi statistici.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno il 16 e 17 gennaio 1987, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Indunò n. 4.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno il 3 e 4 febbraio 1987, alle ore 8, presso la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, sita in Roma, viale Trastevere n. 76/*A*.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi statistici del Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno il 22 e 23 gennaio 1987, alle ore 8, presso la Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, sita in Roma, viale Trastevere n. 76/*A*.

6A10179

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di patologia generale e fisiopatologia dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 27 novembre 1986 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di patologia generale e fisiopatologia dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

86A9970

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di epidemiologia e resistenza alle malattie dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 27 novembre 1986 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di epidemiologia e resistenza alle malattie dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

86A9971

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di tecniche di lavorazione e trasformazione dei tabacchi dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 27 novembre 1986 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di tecniche di lavorazione e trasformazione dei tabacchi dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati.

86A9973

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di S. Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 24 aprile 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere;

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1984 modificato parzialmente con successivi decreti del 12 dicembre 1985 e 5 dicembre 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere, nell'ordine appresso indicato:

1)	Gambassi Enrico	punti	134,963	su 174
2)	Matarese Francesco	»	128,811	»
3)	Domina Mariano	»	123,699	»
4)	Castellaneta Nicola	»	122,491	»
5)	Ciraulo Giorgio	»	119,115	»
6)	Caruso Michele	»	118,415	»
7)	Caccavale Antonio	»	117,686	»
8)	Scorza Saverio	»	117,007	»
9)	Longo Libero Benito	»	116,574	»
10)	Nitti Gabriele	»	116,439	»
11)	Pipia Giuseppe	»	116,152	»
12)	Maltese Girolamo	»	116,003	»
13)	Luchetti Loreto	»	115,433	»
14)	Ugolotti Enrico	»	114,267	»
15)	Mastrobuoni Aldo	»	114,031	»
16)	Scherillo Antonio	»	113,959	»
17)	Licata Giovanni Antonio	»	110,907	»
18)	Zaffuto Paolo	»	110,062	»
19)	Monea Luigi	»	109,951	»
20)	Amico Salvatore	»	109,254	»
21)	Rizzo Gerlando	»	106,387	»
22)	Nardone Luigi	»	105,023	»
23)	Bruni Ugo	»	103,759	»
24)	Spada Giuseppe	»	100,639	»
25)	Bigoni Riccardo	»	98,019	»
26)	De Gennaro Luigi	»	97,105	»
27)	Iacopino Giuseppe	»	94,539	»
28)	Bronte Angelo	»	93,492	»
29)	Capizzi Vincenzo	»	92,816	»
30)	Ulloa Saverio	»	92,445	»
31)	Priolo Vincenzo	»	92,362	»
32)	Vitale Antonio	»	79,374	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1986

p. *Il Ministro*: CIAFFI

6A10237

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a duecentodiciannove posti di ispettore nel ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 7911 del 3 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1986, registro n. 12 Interno, foglio n. 181, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentodiciannove posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 22 aprile 1986;

Preso atto che per il citato concorso sono pervenute novecentoventuno domande di partecipazione e considerata l'esiguità delle stesse in relazione al numero dei posti messi a concorso e la necessità dell'Amministrazione di provvedere alla copertura dei predetti duecentodiciannove posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in premessa è riaperto per trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1986
Registro n. 49 Interno, foglio n. 59

87A0100

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del corso-concorso ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 27 del 5 luglio 1986 (data di pubblicazione 27 ottobre 1986) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1986, reg. n. 21 Difesa, foglio n. 280, riguardante l'esito del corso-concorso ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici della Marina.

86A9974

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale concernente l'ammissione di un candidato idoneo al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 27 del 5 luglio 1986 (data di pubblicazione 27 ottobre 1986) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1986, reg. n. 25 Difesa, foglio n. 7, concernente l'ammissione al corso di formazione dirigenziale di un candidato idoneo.

86A9975

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria infermiere professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria infermiere professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 143 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

87A0049

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unita sanitaria locale n. 17

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente - ruolo sanitario - profilo professionale farmacisti, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 56 del 5 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

87A0050

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di farmacista dirigente;
un posto di tecnico di laboratorio;
un posto di assistente medico di laboratorio;
un posto di logopedista;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nichelino (Torino).

87A0044

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

Ruolo sanitario:
un posto di primario ospedaliero di medicina generale;
un posto di assistente medico di psichiatria;
un posto di assistente medico di radiologia diagnostica;
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di operatore professionale dirigente (ex capo dei servizi sanitari ausiliari).

Ruolo tecnico:
un posto di assistente tecnico - perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

87A0045

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo servizi sanitari, presso l'unità sanitaria locale n. 52

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo - servizi sanitari, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

87A0046

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di assistente sanitario collaboratore;
un posto di direttore amministrativo U.O. provveditorato;
un posto di assistente medico psichiatra;
un posto di operatore tecnico di lavanderia - coordinatore;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo-sala);
un posto di assistente medico addetto alla medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987, parte seconda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

87A0052

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 12 dicembre 1986, parte terza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ozieri (Sassari).

6A10250

REGIONE CAMPANIA

Concorso a centottanta posti di operatore professionale di prima categoria (infermiere professionale) presso l'unita sanitaria locale n. 5.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottanta posti di infermiere professionale, ruolo sanitario, profilo professionale di prima categoria - collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 88 del 22 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Benevento.

87A0051

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante: «Proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI S.p.a., disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1987).

Il testo del decreto-legge citato in epigrafe è stato così rettificato:

all'articolo 4, comma 1, in luogo delle parole: «dell'articolo *4* del decreto-legge», leggasi: «dell'articolo *5* del decreto-legge»;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale».

87A0112

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . **L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221